



istituto  
nazionale  
di previdenza  
per i dipendenti  
dell'amministrazione  
pubblica

Direzione Centrale Pensioni  
Ufficio I – Normativa

Tel. 0651017626  
Fax. 0651017625

e-mail: [dctrattpensUffI@inpdap.it](mailto:dctrattpensUffI@inpdap.it)

Roma, 29/11/2007

Ai Direttori delle Sedi Provinciali  
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e p.c.

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

## NOTA OPERATIVA N. 40

**OGGETTO: Riaccredito rate di pensione emesse dopo il decesso del titolare.**

Con nota operativa n. 40 del 9 novembre 2005 sono state illustrate le modalità operative con le quali il sistema informativo centrale opera la cessazione dei pagamenti sui relativi trattamenti pensionistici, in applicazione dell'art. 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

Con la richiamata nota operativa è stato altresì precisato che la comunicazione in via telematica da parte dell'INPS non è l'unica prova di informazione, atteso che è tuttora vigente la disposizione contenuta nell'art. 23 del R.D. 23.4.1927, n. 677, ripetuta dall'art. 11 della legge 5 maggio 1952, n. 521, che pone a carico del Comune di residenza del pensionato l'obbligo di comunicare senza ritardo alla sede provinciale/territoriale INPDAP che eroga il trattamento pensionistico le variazioni di stato civile ai fini della sospensione dei pagamenti.

Ciò posto, si fa presente che il coesistente Servizio Ispettivo ha evidenziato che tra le criticità che l'Ispettorato Generale di Finanza del Ministero dell'economia e delle finanze rileva nelle indagini ispettive effettuate presso le strutture periferiche INPDAP, sono numerose e ripetute quelle riferentesi alla tardiva richiesta di restituzione delle rate di pensione corrisposte dopo il decesso del titolare ovvero dopo la perdita del diritto a pensione dello stesso, determinando quindi

erogazioni indebite e danno economico-finanziario per il bilancio dell'Istituto in conseguenza del mancato riaccredito delle somme in questione.

A tale riguardo, si rammenta che, per effetto della circolare n. 850 del 16 dicembre 1998, diramata dal Dipartimento Dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro – Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro d'intesa con l'INPDAP, con cui è stato disposto che i servizi inerenti alle competenze trasferite saranno espletati dall'INPDAP con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore e nei termini ivi previsti, la rifusione delle rate di pensione corrisposte successivamente alla data di morte del pensionato è tuttora disciplinata dall'art. 3 del d.P.R. 19.4.1986, n. 138 e dai commi 6 e 7 dell'art. 21 del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 429, e dall'art. 4 del decreto del Ministero del tesoro in data 6.6.1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.6.1986, per la cui attuazione la Direzione Generale dei servizi periferici del tesoro ha impartito disposizioni con circolare n. 47 del 2 ottobre 1986.

Si fa rilevare che le disposizioni contenute nella richiamata circolare n. 47 sono state preventivamente concordate con l'Associazione Bancaria Italiana, la quale, con propria circolare n. 224 del 16.10.1986, le ha tradotte in disposizioni procedurali non derogabili e le ha diramate a tutti gli Istituti di credito associati.

Per completezza, si riporta la parte della circolare per i fini che qui interessano: *“In questo ambito, le istruzioni in discorso prevedono che in caso di decesso del pensionato l'Amministrazione interessata ne dovrà dare immediata notizia allo sportello bancario che in relazione a tale notifica è tenuto a non dar corso ad ogni operazione successiva di accredito sul relativo conto corrente. Contestualmente, alle Aziende di credito sarà comunicato l'ammontare complessivo delle eventuali rate di cui è stato disposto l'accredito dopo la morte del beneficiario ma prima dell'avvenuta comunicazione alla Azienda stessa.*

*Di conseguenza quest'ultima è tenuta a riversare l'importo richiesto, anche parzialmente nei limiti delle giacenze risultanti nel conto corrente, alle sezioni di tesoreria provinciale territorialmente competenti con le modalità previste per gli storni”.*

Delineato il vigente quadro normativo e regolamentare della materia in argomento, nel sottolineare che le anomalie segnalate dall'Ispettorato Generale di Finanza attengono alla riscossione delle pensioni mediante accredito in conto corrente bancario e/o postale, nella “Relazione annuale 2006” dell'attività svolta l'Ispettorato medesimo ha, tra l'altro, fatto rilevare che “...gli uffici pagatori provvedono al riaccredito del valore nominale e non corrispondono alcun interesse” ed ha sollecitato gli Enti previdenziali a dare soluzione alla problematica evidenziata.

Per tutto quanto precede, ne consegue che le sedi provinciali e territoriali dovranno assumere ogni utile iniziativa organizzativa e gestionale finalizzata alla tempestiva richiesta agli uffici pagatori delle rate di pensione erogate dopo il decesso del titolare del trattamento pensionistico stesso, poiché, ampliando i tempi di richiesta, si attiva una spirale negativa che produce “contenzioso”.

In considerazione, inoltre, della natura del denaro, che è bene fruttifero per eccellenza (cosiddetta “naturale fecondità del denaro” ), e alla luce dell'art. 1282 c.c. il quale stabilisce che *i crediti pecuniari liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto*, senza quindi che occorra una specifica previsione normativa o negoziale, si dispone che le comunicazioni dirette agli uffici pagatori (banche e Poste Italiane s.p.a.) e concernenti la restituzione delle somme

accreditate sui conti correnti dei titolari, e non dovuti, contengano sempre l'indicazione che la valuta delle rate di pensione di cui si chiede il riaccredito è quella della data di esigibilità delle rate stesse (generalmente il 16 del mese).

Allega un fac-simile dei modelli che dovranno essere integrati dalle sedi e riprodotti in sede locale.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dr. Costanzo Gala  
f.to Dr. Gala



**Sede provinciale  
di**

\_\_\_\_\_

Prot. n.

A Poste Italiane S.p.A.

e.p.c. Agli eredi di

**Oggetto** Pensione iscrizione n. \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_  
**accreditata sul c/c postale e/o sul libretto di risparmio postale.**

La persona nominata in oggetto è deceduta in data \_\_\_\_\_

Pertanto codesta Società vorrà rimborsare a questo Istituto le somme sotto indicate, accreditate per pensione sul citato conto corrente e/o su libretto di risparmio postale, successivamente alla data di morte.

Mese della rata				
EURO				

La restituzione delle rate sopradescritte dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente postale con codice IBAN n.IT60M0760103200000031782048 intestato a: INPDAP - Pagamento Pensioni - Via A. Ballarin,42 – 00142 Roma

**Il versamento dovrà essere effettuato distintamente per ogni singola rata, con valuta dalla data di esigibilità delle rate richieste (giorno 16 del mese di accredito del rateo di pensione).**

**Si resta in attesa della comunicazione attestante l'avvenuto versamento**

**IL DIRETTORE PROVINCIALE**



**Sede provinciale  
di**

\_\_\_\_\_

Prot. n.

Alla Banca

e.p.c. Agli eredi di

All' UFFICIO RAGIONERIA  
SEDE

**Oggetto** Pensione iscrizione n. \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_  
**accreditata sul c/c bancario**

La persona nominata in oggetto è deceduta in data \_\_\_\_\_

Pertanto codesta Agenzia vorrà rimborsare a questo Istituto le somme sotto indicate, accreditate per pensione sul citato conto corrente, successivamente alla data di morte.

Mese della rata				
EURO				

La restituzione delle rate sopradescritte dovrà avvenire mediante accredito alla Banca d'Italia – Sezione di Roma-Tuscolano, nei termini e con le modalità previste dalla circolare n. 32 del 14/09/2000 del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F. Nel caso fosse decorso il termine dei 40 giorni dal ricevimento del bonifico originario, dette somme devono essere versate sul conto corrente bancario indicato al punto \_\_\_\_\_ acceso presso la Banca di \_\_\_\_\_, sede di \_\_\_\_\_, indicando con la seguente causale “ Somma accreditata post-mortem”, le generalità complete del pensionato, il numero d'iscrizione della pensione e la rata di riferimento.

**COORDINATE BANCARIE :**

<u>CODICE IBAN</u>	<u>INTESTAZIONE</u>
1)	Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
2)	Cassa Pensioni Sanitari
3)	Cassa Pensioni Insegnanti
4)	Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
5)	Cassa Trattamenti Pensionistici statali

**Il versamento dovrà essere effettuato distintamente per ogni singola rata, con valuta dalla data di esigibilità delle rate richieste (giorno 16 del mese di accredito del rateo di pensione).**

**Si resta in attesa della comunicazione attestante l'avvenuto versamento**

**IL DIRETTORE PROVINCIALE**